

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento  
(Estensore: GHEDINI)

Roma, 10 settembre 2014

Sull'atto del Governo:

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE concernente l'attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (n. 104)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che esso è diretto a dare attuazione alla direttiva 2009/13/CE, che recepisce – ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – l'accordo sul lavoro marittimo, stipulato tra le parti sociali il 19 maggio 2008, al fine di tradurre nell'ordinamento europeo le novità apportate alla disciplina di settore dalla Convenzione OIL sul lavoro marittimo del 2006;

ricordato che il 23 febbraio 2006 l'Organizzazione internazionale del lavoro ha adottato la Convenzione sul lavoro marittimo, al fine di creare un unico strumento coerente che incorpori, nella misura del possibile, tutte le norme attuali di convenzioni e raccomandazioni internazionali sul lavoro marittimo, nonché i principi fondamentali contenuti in altre convenzioni internazionali sul lavoro;

considerato che tale Convenzione – entrata in vigore il 20 agosto 2013 – è stata ratificata dall'Italia con legge 23 settembre 2013, n. 113, e che entrerà in vigore per l'Italia il 19 novembre 2014, ovvero 12 mesi dopo il deposito della ratifica;

considerato, inoltre, che il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 20 agosto 2014, ovvero – ai sensi dell'articolo 7 della direttiva – 12 mesi dopo l'entrata in vigore della Convenzione, e che il termine della delega legislativa, previsto dall'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), che sarebbe scaduto in coincidenza con il termine indicato dalla direttiva stessa, è prorogato di 90 giorni in virtù dell'articolo 3 della legge comunitaria 2009 relativo ai termini per l'espressione del parere parlamentare;

preso atto della corrispondenza tra le norme della direttiva e quelle nazionali vigenti, come evidenziato nella tabella di corrispondenza allegata allo schema di decreto legislativo, e delle disposizioni integrative previste dallo stesso schema, relative alla definizione della nozione di armatore e all'individuazione – mediante decreto ministeriale – dei lavori suscettibili di compromettere la salute o la sicurezza dei minori,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Rita Ghedini

---

Al Presidente  
della 11<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E